



**Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti
Con il patrocinio della Regione Puglia**

**I sinodi celebrati prima della costituzione della
Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti,
tra i secoli XVI e XX: testimonianze documentarie**



**Giornate Europee del Patrimonio
24-25 settembre 2011**

**APPUNTI PER UNA STORIA DEI SINODI CELEBRATI
AD ALTAMURA, GRAVINA E ACQUAVIVA DELLE FONTI
NEI SECOLI PASSATI**

di

Lorena Maria Calculli

INDICE

1. I Sinodi nella storia. Premesse storiche e concettuali relative ai sinodi diocesani.
2. Temi, bisogni, orientamenti: panoramica sui sinodi celebrati in Età Moderna e Contemporanea.

1. Nel suo significato più esteso, per sinodo (o concilio) si intende una riunione dei rappresentanti delle diverse chiese locali per discutere temi riguardanti la fede o l'ambito pastorale. Il termine sinodo deriva dal greco *synodos*, composto dalla particella *syn* (insieme) e *odos* (cammino). Il corrispondente latino è *concilium*. Le sue radici etimologiche ci indicano con immediatezza il senso di partecipazione attivo e corale alla vita della chiesa insito in questo tipo di iniziativa in particolare dopo il Concilio Vaticano II (svoltosi fra 1962 e il 1965). Nello specifico, un sinodo diocesano oggi rappresenta un'assemblea consultiva dei fedeli convocata e diretta dal vescovo della diocesi stessa. Essa vede dunque coinvolti in un'opera di riflessione laici ed ecclesiastici. Secondo il Dizionario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, appunto, un sinodo diocesano contemporaneo, regolamentato dai canoni 460/468, è una assemblea dei sacerdoti e dei fedeli scelti per prestare aiuto al vescovo in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. Esso si celebra senza una periodicità prefissata, ma tutte le volte che lo ritenga opportuno il vescovo udito il consiglio presbiteriale. Il vescovo è il solo competente a convocarlo e a presiederlo (così come a sospenderlo e a scioglierlo). I partecipanti hanno solo voto consultivo in quanto l'unico legislatore è il vescovo; solo costui, infatti, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali che possono essere resi pubblici.

E nei secoli passati? In questa sede si esulterà dalle molteplici indicazioni e riflessioni di carattere metodologico e storiografico sullo studio dei sinodi nel passato. Si prenderanno semplicemente in considerazione alcuni punti essenziali per comprendere in generale i sinodi diocesani in un quadro diacronico. Non si può negare, in primo luogo, quanto sia arduo risalire nel tempo ai primordi dell'istituzione del sinodo diocesano, per ovvi problemi storiografici; d'altro canto, si può affermare che già nei primi secoli di vita della Chiesa vi era l'abitudine di indire assemblee annuali fra il vescovo e il clero e che si costituì l'istituto del "concilio", generalmente a livello locale ma a volte anche a livello più generale, soprattutto nelle Chiese orientali. Una pratica che potremmo definire già "sinodale", a livello diocesano, va fatta risalire all'epoca dei regni romano-barbarici nell'ambito delle chiese locali. La normativa e la prassi dei sinodi diocesani si consolidarono nei secoli attorno al Mille, mantenendo la frequenza annuale e la caratteristica di coinvolgere attorno al vescovo il clero, regolare e secolare, e altri religiosi. I

sinodi diocesani erano svolti perlopiù per consentir l'applicazione delle decisioni prese nei sinodi provinciali, altre volte per anticipare questi ultimi, deliberando su problemi e controversie esistenti nell'ambito della chiesa locale. Nei secoli XI e XII queste assemblee hanno avuto una caratteristica "mista": preti e laici si riunivano insieme e discutevano questioni religiose e civili. Nel 1200 i sinodi divennero istituzioni esclusivamente ecclesiastiche nella loro composizione, animati dal desiderio di riforma nello spirito del Concilio Lateranense IV e dei due Concili di Lione.

Nei secoli successivi si può distinguere un'epoca pre-tridentina ed un'epoca posttridentina, ponendo dunque come spartiacque il Concilio di Trento (1545-1563). La prima epoca fu caratterizzata da alterni momenti di decadenza, di abbandono e di successo. Il sinodo diocesano fu inquadrato, in questo periodo, in un'ecclesiologia fondata sull'autorità del vescovo e della sua potestà di legislatore. Dal punto di vista normativo, il sinodo diocesano era una cassa di risonanza dei sinodi provinciali, era impostato mettendo in rilievo il carattere di censura e mirava a ribadire il ruolo dell'autorità episcopale. I contenuti dei libri sinodali prodotti in questi decenni riguardavano la vita del clero; l'acquisizione e la gestione dei beni ecclesiastici; gli edifici sacri; il culto e le pratiche di pietà; l'amministrazione dei sacramenti e anche norme relative ai monasteri femminili.

Una regolazione fondamentale dei sinodi diocesani è giunta poi con il Concilio di Trento. I decreti tridentini hanno conferito carattere di obbligatorietà a questo come ad altri istituti giuridici della Chiesa (si pensi, ad esempio, alla visita pastorale). Nella sessione XXIV (1563), si stabilì, secondo le indicazioni e le disposizioni emanate nei concili precedenti, per gli arcivescovi e i vescovi rispettivamente l'obbligo della convocazione dei sinodi o concili provinciali, ogni tre anni, e dei sinodi diocesani, ogni anno. L'immagine ecclesiologica in cui si inquadrava il sinodo diocesano fu senz'altro più articolata: rimase la centralità della figura del vescovo diocesano, anche se un po' sminuita dal rapporto con Roma e un po' bilanciata dalla partecipazione e collaborazione del clero al governo pastorale della diocesi. Dal punto di vista normativo, si consolidò in primo luogo il legame tra sinodo diocesano e visita pastorale, la quale permetteva al vescovo di conoscere la situazione della sua diocesi e in particolare lo stato del clero, per poi emanare delle norme adatte a regolamentare la disciplina degli ecclesiastici e quindi a rimediare e mettere argine ai disordini emersi durante la visita pastorale; pertanto, in questo periodo il sinodo diocesano non fu solo l'applicazione dei sinodi provinciali, ma acquistò una sua autonomia ed una forza propositiva particolare che derivava dalle condizioni peculiari di ogni diocesi. Quanto poi alle tematiche trattate, lo schema era di solito il seguente: la fede cattolica, la predicazione della parola di Dio e la dottrina cristiana; quindi seguiva l'argomento degli edifici sacri, delle reliquie, delle indulgenze, del digiuno quaresimale e dei giorni festivi; poi quelli inerenti

l'amministrazione dei sacramenti, la vita del clero, la conduzione delle parrocchie, del seminario, delle congregazioni sacerdotali e dei vicariati foranei; infine, trovavano luogo nei sinodi questioni riguardanti i religiosi e le religiose, le confraternite dei laici, i luoghi pii e i beni ecclesiastici. Ancora, il compito affidato ed assolto propriamente dalle assemblee sinodali diocesane è stato quello di far conoscere i decreti tridentini e, al contempo, di tradurli in prescrizioni rispondenti alle condizioni contingenti delle singole diocesi, di far penetrare il clima e lo spirito tridentino nella quotidianità della vita delle chiese cattoliche.

Almeno a partire dal Concilio di Trento, inoltre, i sinodi e le costituzioni diocesane hanno assunto un prevalente carattere giuridico. E' noto che a seconda dei momenti storici questa connotazione è stata diversamente modulata: in alcuni periodi i sinodi hanno costituito veri e propri centri di produzione del diritto particolare, selezionando, formalizzando e legittimando le istanze provenienti dal clero e dal popolo; altre volte essi hanno svolto la funzione di cinghia di trasmissione a livello locale di norme elaborate a livello centrale, per lo più attraverso il passaggio intermedio di uno o più codici particolari; sotto un diverso profilo le costituzioni sinodali hanno supplito all'assenza, fino a tempi abbastanza recenti, di un codice di diritto canonico, giocando un importante ruolo di semplificazione e divulgazione del diritto precodificale della Chiesa cattolica. Sempre, però, i sinodi si sono mantenuti entro un orizzonte giuridico, all'interno del quale trovavano posto, con gli opportuni adattamenti, le componenti teologiche, storiche, sociologiche, ecc...

Un ultimo aspetto, molto importante e ricco di suggestioni per la ricerca storica, merita di essere almeno citato. Le disposizioni tridentine sui sinodi, come si è rilevato anche per altri particolari ambiti della Chiesa su cui esse legiferarono, non potevano non costituire un fattore di destabilizzazione nelle diocesi delle periferie della penisola italiana. Si pensi, in particolar modo, al Mezzogiorno. A parte la difficoltà obiettiva di mantenere il ritmo annuale dei sinodi, i vescovi potevano trovarsi di fronte ad una serie di resistenze mentali e politiche manifestate, a seconda dei casi, dai poteri laici, dalle popolazioni, nonché dallo stesso clero che, nelle costituzioni sinodali intese come prodotto normativo dei sinodi, vedevano una limitazione al proprio potere, alle proprie prerogative e ai privilegi garantiti da usi e consuetudini di vecchia data. In tal modo il sinodo veniva a turbare, se così si può dire, la tranquillità della vita di una diocesi, introducendo elementi di conflittualità e di polemica. Questo si verifica soprattutto nel Settecento, quando illuminismo, giurisdizionalismo e politiche di riforma di ampio respiro tendono a limitare il potere della Chiesa e dunque anche l'attività sinodale (l'unica eccezione in questo secolo è data da Vincenzo Maria Orsini con i suoi 44 sinodi diocesani a stampa e i tre concili provinciali), e nell'Ottocento, con le spinte di secolarizzazione e laicizzazione della società e le contingenze politiche di quel secolo. Diversi studi hanno analizzato e confermato le dinamiche appena

descritte. In ogni caso, la stagione più fertile per i sinodi fu il periodo post-tridentino e grossomodo la prima metà del Seicento, quando l'onda lunga dello spirito tridentino non si era ancora esaurita. Una ripresa la si ha per breve periodo negli anni Venti del Settecento, proprio grazie all'opera del già citato Orsini, divenuto adesso Papa Benedetto XIII, nel Concilio Romano del 1725, quando il sinodo aveva esaurito la funzione storica assegnatagli dal Concilio di Trento. Dopo quella data i sinodi sono rarissimi (perché unicamente finalizzati all'organizzazione della vita religiosa) e quando riprendono, nella seconda metà dell'Ottocento, essi si svolgono in una situazione completamente cambiata sia per la Chiesa che per la penisola italiana che nel frattempo è stata unificata politicamente.

2. Vista la prescrizione tridentina di celebrare con cadenza annuale i sinodi diocesani, ci si chiede se essa fu osservata. Se si dovesse considerare la presenza delle costituzioni sinodali a stampa o di quelle manoscritte conservate negli archivi la risposta non sarebbe positiva, concludendo che le norme tridentine in generale furono ampiamente eluse e non trovarono applicazione. D'altro canto, come è stato affermato da più parti, una conclusione del genere che considera come indizio di base il numero delle costituzioni sinodali giunte fino a noi sarebbe troppo sbrigativa e superficiale. L'incrocio delle fonti, in questo caso, quali ad esempio le *relazioni ad limina* in cui vi è traccia di celebrazioni di sinodi di cui però non si conservano le costituzioni per diverse ragioni, sarebbe di grande supporto per costruire un quadro più attendibile possibile. Allo stesso modo, le costituzioni sinodali stesse riportano cenni di sinodi celebrati in passato.

Riguardo alla diocesi di Gravina nei secoli passati, l'Archivio Diocesano della medesima città conserva alcuni esemplari manoscritti e a stampa. I temi prevalenti dei sinodi che fra poco verranno illustrati sono stati ricavati, dunque, passando in rassegna queste fonti. Le prime costituzioni sinodali conservate in archivio risalgono al 1574, all'indomani del Concilio di Trento, per mano del vescovo Francesco Bosio. In questo documento ci sono diversi cenni a sinodi celebrati negli anni precedenti dallo stesso vescovo. Segue la raccolta di una parte degli atti del sinodo celebrato nel 1599 dal vescovo Vincenzo Giustiniani. Vi è poi un vuoto di alcuni decenni. Per il 1647 l'archivio custodisce le costituzioni sinodali promulgate dal vescovo Domenico Cennini, accompagnate da un editto di riduzione delle parrocchie della città da 6 a 4 relativo al 1677 e a cura del medesimo vescovo. Ci sono poi gli atti e le costituzioni sinodali curate dal vescovo Domenico Valvassorio nel 1688. Ancora, gli atti del sinodo celebrato dal vescovo Marcello Cavalieri nel 1693. Vi è anche una copia manoscritta ed un esemplare a stampa facente parte del fondo della Biblioteca Finia. Per il 1700 si conservano gli editti sinodali promulgati dal vescovo Francesco Lucino fra il 1720 e il 1724, anni in cui è forte il richiamo alle prescrizioni del

Papa Benedetto XIII. Infine, vi sono le costituzioni sinodali del sinodo celebrato dal vescovo Nicola Cicirelli tra il 1775 e il 1779. I documenti relativamente più recenti sono i seguenti:

- **gli atti del Sinodo diocesano di Altamura e Acquaviva delle Fonti, indetto e celebrato da Monsignor Domenico dell'Aquila** tra maggio e giugno del 1938, che, ad oggi, costituiscono l'unica testimonianza nota della celebrazione di un sinodo nelle due città.
- **l'edizione delle costituzioni sinodali promulgate dal vescovo Giovanni Maria Sanna** nel 1940, relative al sinodo celebrato nel 1932.

Le costituzioni sinodali in genere venivano redatte in latino, ma non era raro che lo fossero anche in volgare o che le due lingue si alternassero. La cifra stilistica era piuttosto varia: ad un latino ben scritto poteva alternarsi un latino meno elegante. La lettura degli atti sinodali, per tale ragione, non è sempre agevole a causa del latino, come è stato scritto, “astruso ed incomprensibile, talvolta addirittura barbaro, che mette a dura prova la pazienza del ricercatore”.

Ciò che veniva trattato nei sinodi diocesani ha avuto spesso una circolazione piuttosto ampia grazie alla stampa degli atti. Proprio la possibilità di una più facile consultazione dei sinodi a stampa rispetto a quelli rimasti inediti, accostata al linguaggio giuridico in esse utilizzate, hanno fatto parlare di una sostanziale uniformità degli statuti sinodali, quasi che si tratti di un copione continuamente riproposto e modellato sui decreti tridentini e sulla produzione sinodale ben presto considerata come esemplare per tutta la Chiesa, nello specifico si intende quella di San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano dal 1565 al 1584. Sembrerebbe quasi che la dialettica storica si annullasse nelle codificazioni dei vescovi. In realtà i sinodi e i suoi prodotti scritti costituivano un insieme di norme che intendevano diventare vita quotidiana e quindi si intrecciavano variamente con le diverse situazioni che costituivano la premessa per l'applicazione delle norme stesse. Quello che ne conseguiva, dunque, non era la pura e semplice riproduzione di una norma tridentina o di una disposizione romana ma l'innesto di quelle disposizioni in un contesto più o meno ricettivo e comunque segnato da abitudini, tradizioni, costumi, riti e pratiche spesso così diverse da produrre, come sintesi, risultati né scontati né omogenei. Spetta agli storici, in ogni caso, porre le giuste domande alla documentazione e rianimare i differenti contesti.

I sinodi diocesani, dunque, sono una miniera di informazioni. Si possono ricavare notizie su usi, costumi, consuetudini, tradizioni popolari, e realtà geo-antropologiche. Sono fondamentali codici di lettura del “vissuto religioso”, secondo le parole dello storico Gabriele De Rosa. Essi si prestano ad essere analizzati sotto il profilo metodologico storiografico, e dunque come momento significativo nella vita di una diocesi. Si tratta di fornire, accanto ai dati essenziali di un sinodo (indizione, promulgazione, sommario dei contenuti e delle appendici, indicazione delle allocuzioni episcopali, ecc.), elementi relativi al vescovo che lo ha indetto (data e luogo di nascita,

tipo di formazione culturale, data dell'ingresso in diocesi, precedenti incarichi ecclesiastici), alla diocesi (numero dei fedeli, estensione geografica, numero degli ecclesiastici e dei religiosi, appartenenza alla provincia e regione ecclesiastica), ai sinodi precedenti. Un repertorio di informazioni che vedrebbe aumentata la sua utilità se accostate alle visite pastorali e alle *relazioni ad limina*. Si potrebbero ricostruire, inoltre, le modalità di svolgimento dei sinodi diocesani, che naturalmente prevedevano una determinata cerimonialità.

Innumerevoli volte, d'altro canto, i legislatori ecclesiastici si sono trovati a dover combattere questa o quella costumanza o superstizione: e nel condannare moralmente, nel disporre mezzi anche secolari di repressione, nel regolamentare e comprimere usanze e modi di procedere tradizionali più difficilmente sradicabili o meno nocivi agli occhi del clero, ci hanno lasciato assai spesso attestazioni precise e descrizioni fedeli. E v'è di più: le condanne o le regolamentazioni dei sinodi non sono saggi di ricerca etnologica, ma atti di vita pratica: e illuminano così di viva luce quei tanto complessi rapporti di fusione o di contrasto, di adattamento o di divergenza tra mondo culturale popolare e mondo della cultura dirigente.

Tra i temi prevalenti trattati nelle costituzioni e negli atti sinodali relative alla nostra diocesi ritroviamo la trasmissione dei decreti tridentini (soprattutto nei documenti relativi al 1574), la professione della fede dei canonici e del clero, la dottrina cristiana, la disciplina e l'organizzazione ecclesiastica, la riduzione delle messe, i sacramenti, il culto e l'osservanza delle feste, le immagini sacre e le reliquie, lo stile di vita dei chierici e dei fedeli, l'integrità dei costumi, le modalità di congregazione del capitolo cattedrale, i luoghi e le suppellettili sacre, le istituzioni ecclesiastiche, quali il tribunale ecclesiastico, i monasteri. Altri argomenti più specifici, infine, trovavano una trattazione a seconda delle contingenze del periodo. Si pensi, per fare degli esempi, alla peste degli anni '20 del 1700, di cui si ha cenno nelle costituzioni sinodali del vescovo Francesco Lucino; ancora, alla regolazione di controversie con l'*universitas* di Gravina rispetto a problemi di ordine economico-amministrativo negli anni 1599-1600 sotto il vescovato del vescovo Vincenzo Giustiniani. Dunque un ventaglio di temi davvero vasto che aspetta di essere studiato più approfonditamente.